



# Ministero dell'Istruzione

## Direzione Didattica 1° Circolo "Giovanni XXIII"

Via G. Licata, 18 - 92019 SCIACCA (AG) Tel. 0925-24544 - 86220-86517

Codice MIUR AGEE034005 - Codice Fiscale 83001290846

Codice Univoco UFZU54

e-mail: [agee034005@istruzione.it](mailto:agee034005@istruzione.it) PEC: [agee034005@pec.istruzione.it](mailto:agee034005@pec.istruzione.it)

sito web: [www.primocircolosciacca.edu.it](http://www.primocircolosciacca.edu.it)



Sciaccia, 03/05/2022

Circ. n. 264

A tutti i Docenti  
A tutto il personale ATA  
Al sito Web della scuola

Oggetto: VADEMECUM misure post-emergenziali dal 1° maggio 2022

Di seguito si fornisce un **quadro di sintesi delle nuove regole a partire dal 1 maggio 2022**

Misura	Dal 1° maggio
Controllo obbligo GP per il <b>personale ATA e per i docenti già utilizzati in attività di supporto all'I.S.</b>	Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato (App Verifica C-19): i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP
Controllo obbligo adempimento vaccinale per il <b>personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti</b>	Dal 1° maggio il dirigente scolastico dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI  I docenti in possesso di GP rafforzato (esito verde app Verifica C19) che fino al 30 aprile hanno svolto attività didattica a contatto con gli studenti, dal 1° maggio possono continuare a farlo solo se in regola con l'adempimento vaccinale (esito verde sulla Piattaforma SIDI)
Ingresso a scuola di <b>soggetti esterni</b>	Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica

<p>Obbligo vaccinazione</p>	<p>La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-<i>sexies</i> D.L. n. 44/2021)</p> <p><b>PER I DOCENTI:</b> la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-<i>ter</i>.2 del D.L. n. 44/2021</p> <p style="text-align: center;">ESEMPIO:</p> <p><b>ESITO VERDE:</b> il docente fa lezione in classe</p> <p><b>ESITO ROSSO</b> avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'I.S. senza GP base</p>
<p><b>Personale inadempiente in assenza ingiustificata</b>, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione <b>fino al 30 aprile</b></p>	<p>Personale ATA: rientra in servizio senza GP base</p> <p>Personale docente: viene utilizzato in attività di supporto all'I.S. (senza GP base)</p>
<p>Personale <b>esente</b> dall'obbligo vaccinale</p>	<p>Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022)</p>
<p><b>Lavoratori inidonei</b> e sorveglianza sanitaria eccezionale</p>	<p>Nulla cambia dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022)</p>

#### a) OBBLIGO VACCINALE E GESTIONE DEL PERSONALE

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-*ter* del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**

La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico.

L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-*sexies* del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Dal 25 marzo 2022 per il personale scolastico rileva l'art. 4-*ter*.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, dal 1° aprile 2022 per il personale docente, in particolare, rileva anche e soprattutto l'art. 4-*ter*.2 del D.L. 44/2021. Si tratta di previsioni inserite dall'art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

**PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO**

Dal 1° maggio i lavoratori accedono a scuola senza possesso ed esibizione del G.P base

<b>Art. 4-ter. 1</b>	<b>Personale ATA</b>	<b>Personale docente</b>
<p>Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola <b>fino al 15 giugno 2022</b></p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>	<p>Si applica Sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>
	<p>Per accedere, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base. Il contratto del supplente è risolto di diritto:</p>	<p>Si applica la disciplina dell'art. 4-ter.2 (vd. dopo)</p>
<p>L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere <b>omessa o differita</b></p>	<p>Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>	<p>Obbligo certificato digitale DPCM 4 febbraio 2022</p>

**PER IL SOLO PERSONALE DOCENTE**

<b>Art. 4-ter. 2</b>	<b>Considerazioni</b>
<p><b>Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022</b>, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione</p>	<p>sanzioni art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</p>

La vaccinazione costituisce requisito essenziale **per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni**. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, **assicurano il rispetto dell'obbligo**.

specificità del personale docente rispetto al personale ATA (contatto diretto con alunni)

#### **b) LAVORATORI INIDONEI TEMPORANEAMENTE**

L' art. 83, c. 1, D.L. 34/2020 (sorveglianza sanitaria eccezionale) è prorogato dall'art. 10, c. 2 Allegato B pt. 1, D.L. 24/2022, **fino al 30 giugno 2022**.

Ai lavoratori temporaneamente inidonei, quindi, continua ad applicarsi la Nota MI 11 settembre 2020, n. 1585.

#### **c) LAVORATORI FRAGILI E LAVORO AGILE**

**NON** è stato prorogato l'art. 26, c. 2-*bis* del D.L. 18/2020.

#### **d) ASSENZA PER ISOLAMENTO DA COVID-19**

Risulta ancora in vigore l'art. 87, c. 1, D.L. 18/2020 secondo cui ***“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta”***.

#### **e) ASSENZA PER EFFETTUARE LA VACCINAZIONE**

Art. 2-bis D.L. 172/2021: ***“l'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio”***.

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria Conti

*Firma autografa omessa*

*ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*